

CAMERA DEI DEPUTATI

N 2375

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 12 dicembre 1984

Cessione in proprietà degli alloggi dell'ex INCIS
assegnati ad ufficiali e sottufficiali delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Dopo le numerose proposte di legge trattanti lo stesso argomento, presentate dal 1958 al 1979, non giunte a conclusione prima del termine delle relative legislature, sottoponiamo alla vostra approvazione la presente

Si tratta di una dovuta riparazione per una ingiustificabile discriminazione. Infatti, quando il legislatore, col decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, concesse ai dipendenti dello Stato la facoltà di riscattare le abitazioni avute in affitto dall'INCIS, operò una distinzione, e, quindi, una discriminazione: accolse l'istanza di coloro che occupavano gli alloggi per la generalità del personale statale e disattese quella di coloro che occupavano gli alloggi costruiti per le forze armate.

In Parlamento durante la discussione della legge delega n. 477 del 21 marzo

1958, relativa alla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, da varie parti politiche, specialmente al Senato, furono fatte notevoli pressioni per inserire nel testo una specifica disposizione che garantisse anche ai militari di riscattare gli alloggi, ma l'imminente chiusura della seconda legislatura indusse i senatori a non modificare il disegno di legge, poiché il conseguente rinvio alla Camera del provvedimento ne avrebbe determinato la sicura scadenza. I senatori si astennero dall'emendare il testo anche a seguito delle dichiarazioni del Ministro dei lavori pubblici onorevole Togni, il quale, a nome del Governo assicurò « che si sarebbe tenuto conto delle osservazioni fatte a favore di una benemerita categoria e che tutti gli alloggi comuni, costruiti coi fondi e concorso dello Stato, sarebbero stati ceduti a riscatto

ai dipendenti statali militari (dal resoconto sommario del Senato n. 649 del 12 marzo 1958)

Ma quando la *Gazzetta Ufficiale* pubblicò il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, amara fu la sorpresa nel leggere il secondo articolo.

« Sono esclusi dalla cessione in proprietà

a) gli alloggi da costruire e costruiti ai sensi dell'articolo 343 — secondo comma — del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 »

Il citato secondo comma dell'articolo 343, come risulta modificato con la legge n. 1152 del 7 maggio 1948 recita « Lo Istituto è altresì autorizzato a fornire alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio permanente effettivo »

Nessun articolo di detta legge classifica le case INCIS per militari come alloggi di servizio

Le case furono realizzate ed assegnate secondo le norme della legge n. 1165, così come furono realizzate ed assegnate le case per le altre categorie dei dipendenti dello Stato. Uguali le modalità e la documentazione per partecipare al concorso di assegnazione. Identici i contratti di locazione e i relativi canoni. Erano di esclusiva proprietà dell'INCIS

C'è stata nel Ministero della difesa una interpretazione a dir poco estensiva del concetto di « esigenza di servizio ». Si è nel vago quando si parla di « assimilabilità », di « analogia », di « come avviene per gli alloggi di servizio in senso proprio ». Non esistono supporti giuridici per considerare gli alloggi INCIS come gli alloggi demaniali

Per contro

il ministro della difesa il 18 settembre 1963, in sede di discussione del bilancio della difesa, affermò che tra « i pro-

blemi umani del personale, sempre più importante appare quello della casa » e annunciò che « un'apposita Commissione interforze si stava occupando del riscatto delle case INCIS per militari » (dal resoconto sommario n. 25/26 del 18 settembre 1963),

il 21 maggio 1970, il Ministro della difesa diramò la circolare n. 16288/AV « al fine di consentire identità di trattamento tra personale civile e personale militare, con particolare riguardo agli ufficiali e sottufficiali assegnatari di alloggi INCIS per militari che cessano dal servizio attivo, ho disposto il riesame degli alloggi costruiti dall'INCIS per le forze armate ai sensi dell'articolo 343 della legge 28 aprile 1938, n. 1165, come risulta modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 1152, con intendimento di addivenire alla loro concessione in proprietà a modifica dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2

Successivamente, non avendo avuto attuazione pratica le predette direttive ed essendo cambiati i titolari del Ministero della difesa, ebbero inizio tentativi di escomio chiamando in causa l'articolo 386 della legge n. 1165

L'articolo 386 della legge n. 1165 del 1938 prevedeva il rilascio della abitazione al momento del collocamento in quiescenza dell'assegnatario. Tale norma era riportata su tutti i contratti di locazione dell'INCIS, sia quelli per la generalità dei suoi utenti e sia per quelli rilasciati ai militari. L'INCIS però non lo ha mai applicato

Della questione venne investito il Parlamento e la Commissione difesa iniziò una indagine conoscitiva dell'annoso problema. La relazione conclusiva dell'indagine, approvata all'unanimità dalla Commissione ed accettata dal rappresentante del Governo, per le case INCIS proponeva la cessione in proprietà ai legittimi assegnatari

Il Ministro della difesa, in data 12 ottobre 1977, presentò il disegno di legge n. 1790 per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare, rimandava ad altra data quello per la concessione a riscatto delle case INCIS.

Il 28 luglio 1978, la VII e la IX Commissione della Camera, in sede legislativa, con l'intervento dei sottosegretari di Stato per la difesa e per i lavori pubblici, approvano il disegno di legge n. 1790, opportunamente modificato. L'articolo 5 stabilisce che gli alloggi INCIS per militari restano soggetti alla legge n. 1165 e l'articolo 22 precisa che gli assegnatari conservano il diritto di permanere nell'alloggio

La Camera, nell'approvare il disegno di legge, invita il Governo a predisporre rapidamente uno specifico disegno di legge che conferisca al personale militare piena parità di diritti con i dipendenti civili dello Stato (riscatto delle case INCIS).

Il disegno di legge n. 1790 passa al Senato, dove prende il n. 1342-A, e viene approvato con analogo impegno per il Governo.

Il disegno di legge diviene poi la legge 18 agosto 1978, n. 497.

Il Governo non ha ancora presentato il disegno di legge per la concessione a riscatto delle case INCIS.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

Le case dell'ex INCIS - ora IACP - costruite per gli ufficiali e i sottufficiali delle forze armate ai sensi dell'articolo 343, secondo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n 1165, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1152, sono ceduti a riscatto agli utenti assegnatari se pensionati, purché non risultino proprietari di altro alloggio nel comune di residenza, o di alloggio costruito, in altra località, col contributo e col concorso dello Stato

In caso di morte dell'assegnatario il diritto di riscattare l'alloggio compete al coniuge superstite non separato legalmente e ai figli, purché conviventi con l'assegnatario al momento del decesso

Gli assegnatari e gli eredi predetti, ove non intendano avvalersi della facoltà di riscatto, hanno diritto di conservare il godimento dell'alloggio in locazione

ART 2

Il prezzo di cessione è determinato sulla base del valore locativo dell'alloggio, con i criteri previsti dall'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n 392, tenendo conto della data di costruzione e dello stato di conservazione

Nel calcolo del suddetto valore locativo il coefficiente relativo alla tipologia non deve essere superiore alla categoria catastale A/3 e quello relativo allo stato conservativo non può essere superiore allo 0,80

Sul prezzo così ottenuto si opera una riduzione del trenta per cento, nonché di un ulteriore uno per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte dell'assegnatario o dei di lui eredi indicati nel precedente articolo

Dal valore venale, determinato secondo le modalità di cui ai precedenti commi, deve essere detratto il prezzo delle

migliorie e degli impianti realizzati dall'assegnatario

Il prezzo può essere pagato in una unica soluzione o in rate mensili per la durata massima di anni venti. In questo ultimo caso si applica un interesse annuo del cinque per cento.

Le somme ricavate dalla alienazione degli alloggi sono assegnate ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa previsti per l'attuazione del programma di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.

ART 3

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato integralmente.

Per coloro che pagano il prezzo del riscatto ratealmente, la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio avviene al momento del trasferimento della proprietà.

ART 4

Coloro che pagano il prezzo in una unica soluzione, non possono alienare a qualsiasi titolo l'alloggio acquistato per la durata di anni dieci.

Coloro che pagano il prezzo del riscatto ratealmente, possono alienare l'alloggio dopo la cancellazione dell'ipoteca, vale a dire all'atto del trasferimento della proprietà.

Coloro che hanno optato per il pagamento rateale, possono in qualsiasi momento riscattare le restanti quote in una unica soluzione, ma non possono alienare l'alloggio prima che siano trascorsi dieci anni dalla stipulazione del contratto di cessione.

ART 5

Nel caso di pagamento rateale, la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquisto della proprietà.

Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità, pagando gli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

interessi di mora pari al dieci per cento
In tal caso riacquista il diritto di riscattare l'alloggio in assegnazione

ART 6

Coloro che hanno optato per il pagamento rateale, hanno facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento di residenza disposto d'ufficio, di aumento dei componenti il nucleo familiare o per altri giustificati motivi previo consenso del Ministero interessato, il quale può delegare il proprio organo periferico a designare il conduttore, scegliendolo tra gli aventi diritto all'assegnazione appartenenti alla propria amministrazione

In caso di trasferimento di residenza volontario, l'assegnatario acquirente ammesso al pagamento rateale perde il diritto all'acquisto dell'alloggio ed ha diritto alla restituzione delle somme versate, detratto quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto

ART 7

Le domande per ottenere l'alloggio in proprietà possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate da un deposito di lire cinquecentomila in conto spese contrattuali.

Il deposito è incamerato dall'ente gestore qualora l'aspirante receda dalla richiesta di cessione ed è, invece, restituito a chi non può conseguire la cessione per carenza di titolo

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge e i figli conviventi possono confermare la domanda entro sessanta giorni dall'evento

L'ente che gestisce gli alloggi, ricevuta la richiesta di cessione, comunica al richiedente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e quindi provvede, entro sessanta giorni, alla stipula del contratto